



HIGHLIGHTS

AML. Pubblicato in GU il Decreto MEF sulle modalità di comunicazione e di accesso ai dati del registro dei titolari effettivi

Cripto-valute. L'Agenzia delle Entrate prevede la registrazione dei wallet in cripto-valute nell'anagrafe tributaria

Green bond. Il Parlamento UE si esprime sulla proposta di Regolamento

Shadow banking. EBA pubblica la proposta di RTS per l'identificazione delle banche ombra

Best execution. ESMA pubblica il report finale sulle proposte di modifica alle segnalazioni di vigilanza

DALLA CORTE

ABF. L'arbitro si pronuncia sull'anatocismo e sull'imputazione dei pagamenti agli interessi

ABF. L'arbitro si pronuncia sull'estinzione anticipata dei finanziamenti e la restituzione di parte dei costi secondo la sentenza Lexitor

ABF. L'arbitro si pronuncia sui documenti richiesti per lo svincolo del conto corrente in caso di aperture di successione ereditaria

Calcolo dell'usura. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla rilevanza degli interessi di mora nel calcolo dell'usura

ALTRE NOTIZIE

Regolamento ELTIF. Il Consiglio UE si è espresso sulle relative proposte di modifica

ESG. ESMA pubblica lo studio sull'andamento dei fondi ESG

AML. Pubblicato in GU il Decreto MEF sulle modalità di comunicazione e di accesso ai dati del registro dei titolari effettivi

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022 n. 121, il Decreto MEF dell'11 marzo 2022, n. 55 contenente il **“Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”**.

Il Decreto in oggetto disciplina: i) le modalità (solo telematiche) e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, al registro delle imprese, con riferimento alla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, *trust* e istituti affini al *trust*, al fine di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione autonoma del registro delle imprese e per le successive eventuali comunicazioni relative ad intervenute variazioni dei predetti dati/informazioni (utilizzando il modello di comunicazione unica adottato dal MISE, in relazione al quale il MISE deve adottare ed applicare un decreto dirigenziale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto MEF, contenente le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa); ii) l'indicazione analitica dei dati e delle informazioni oggetto di comunicazione; iii) i diritti di accesso ai dati e alle informazioni e le relative modalità per l'esercizio di tali diritti da parte dei diversi soggetti interessati.

Il Decreto MEF entra in vigore in data 9 giugno 2022 e le comunicazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del MISE che attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in commento.

Di converso, i soggetti costituiti successivamente al provvedimento del MISE procedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Cripto-valute. L'Agenzia delle Entrate prevede la registrazione dei *wallet* in cripto-valute nell'anagrafe tributaria

L'Agenzia delle Entrate (“AdE”) prevede, con provvedimento del 23 maggio 2022, **l'inizio dell'era del tracciamento delle operazioni in cripto-valute con l'ingresso ufficiale delle medesime nell'anagrafe tributaria dell'AdE**.

In particolare, si prevede che, seppure resti anonima la singola operazione, a partire dal 1° gennaio 2023, il *wallet* in cripto-valute verrà registrato nell'anagrafe tributaria¹.

In tal modo, si intende contrastare l'evasione fiscale realizzata tramite l'espletamento di operazioni in monete virtuali nell'ambito di un contesto in cui si intende perseguire una regolamentazione dell'intero mercato dei *bitcoin* e delle altre valute elettroniche.

Ebbene, il tracciamento riguarderà tutti i rapporti finanziari tenuti in cripto-valute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza diversa dalle valute a corso legale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

¹ Si tratta di un enorme *database* del fisco in cui sono indicati i redditi e i patrimoni dei contribuenti.

Green bond. Il Parlamento UE si esprime sulla proposta di Regolamento

La Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in relazione alla disciplina contenuta nel Regolamento sui *Green bond* europei ("EuGB").

La proposta del Parlamento UE introduce numerose modifiche al testo del EuGB in ragione della sempre maggiore rilevanza che assumono tali strumenti, ed in particolare: i) il rafforzamento dei requisiti di trasparenza per tutte le obbligazioni commercializzate come verdi; ii) la previsione del necessario possesso di idonee garanzie da parte di coloro che emettono EuGB; iii) l'introduzione del divieto per le società altamente inquinanti di utilizzare il marchio EuGB; iv) la previsione che tutti i EuGB abbiano piani di transizione verificati; v) l'introduzione del divieto per gli emittenti di Paesi che rientrano nella lista nera o grigia dei paradisi fiscali dell'UE di emettere EuGB; vi) l'implementazione del sistema di vigilanza sull'emissione di EuGB attraverso un controllo più stringente anche in relazione ad eventuali situazioni di conflitto di interesse in cui si trovino i revisori esterni, ovvero l'introduzione di disposizioni che vietino alle società di emettere EuGB se non rispettano la normativa di riferimento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Shadow banking. EBA pubblica la proposta di RTS per l'identificazione delle banche ombra

EBA ha pubblicato la proposta finale di norme tecniche di regolamentazione ("RTS") che specificano i criteri per identificare i soggetti del sistema bancario ombra ("*shadow banking entities*") ai fini delle segnalazioni di vigilanza riguardanti le grandi esposizioni, in attuazione del mandato conferito all'autorità dall'art. 394, paragrafo 4, del CRR di identificare il sistema bancario ombra².

Tale proposta di RTS è emanata in conformità a quanto disposto dalle linee guida EBA sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all'articolo 395, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2015/20).

Il documento in commento evidenzia che le entità che svolgono attività o servizi bancari, autorizzate e sottoposte a vigilanza, in conformità al quadro prudenziale dell'Unione Europea, non sono considerate entità bancarie ombra.

In relazione alle entità stabilite in un Paese terzo, non sono considerate entità bancarie ombra, quelle autorizzate e vigilate da un'autorità di vigilanza che applica la regolamentazione e la vigilanza bancaria sulla base almeno dei principi fondamentali di Basilea, ovvero quelle che siano soggette a un regime regolamentare riconosciuto come equivalente a quello applicato nell'Unione europea per tali entità.

Inoltre, la proposta di RTS chiarisce che le controparti centrali ("CCP") non sono considerate entità bancarie ombra quando effettuano esclusivamente operazioni di compensazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 648/2012 ("EMIR").

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

²Il sistema bancario ombra è costituito da intermediari finanziari che facilitano la creazione di credito in tutto il sistema finanziario globale, ma che non sono soggetti a supervisione da parte delle istituzioni regolatorie preposte. Non essendo sottoposto a regole, il sistema bancario ombra non è soggetto agli stessi tipi di controlli e restrizioni delle banche tradizionali sul rischio, sulla liquidità e sul capitale.

Best execution. ESMA pubblica il *report* finale sulle proposte di modifica alle segnalazioni di vigilanza

ESMA ha pubblicato le proposte di modifica al Regolamento delegato (UE) 2017/576 (“RTS 28”) applicabile alle imprese di investimento, recante altresì alcune potenziali modifiche alla MiFID II.

In particolare, le proposte di ESMA mirano a migliorare le segnalazioni delle imprese di investimento in relazione alla *best execution*³.

ESMA propone, pertanto, di migliorare le segnalazioni da parte delle imprese di investimento. In particolare, tali suggerimenti sono volti a:

- migliorare la qualità delle informazioni relative alle segnalazioni di vigilanza richieste negli RTS 28, tra l’altro, proponendo di eliminare uno specifico obbligo di segnalazione per le imprese sulle caratteristiche degli ordini eseguiti, che non si è dimostrato efficace nell’ambito dell’attuale quadro normativo in materia di segnalazioni;
- facilitare l’utilizzo delle modalità di segnalazione dell’RTS 28, ad esempio, suggerendo che le imprese siano tenute a pubblicare le informazioni quantitative delle relazioni nel semplice formato CSV per facilitare l’accesso e il confronto dei dati da parte degli utenti finali.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ABF. L’arbitro si pronuncia sull’anatocismo e sull’imputazione dei pagamenti agli interessi

L’ABF, con la decisione in commento, si è occupata degli **analoghi effetti negativi** che due fenomeni tra loro strutturalmente diversi, quali **l’anatocismo e l’imputazione dei pagamenti agli interessi e non alla linea capitale, producono in relazione alla posizione del debitore di rapporti di finanziamento bancario**.

Il Collegio arbitrale evidenzia che l’anatocismo, portando a capitale il debito per interessi, fa crescere in modo esponenziale la somma dovuta dal debitore, invece l’imputazione dei pagamenti agli interessi e non al capitale, può diminuire la capacità solutoria dei versamenti effettuati dal debitore, posto che la sorte capitale, rimasta immutata a seguito dei versamenti, si ripresenta identica come base nella maturazione dei futuri interessi.

Pertanto, sottolinea l’ABF, si tratta di due fenomeni prossimi tra loro dal punto di vista dell’effetto che viene a concretizzarsi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

³La *best execution* riguarda l’obbligo per gli intermediari, nell’esecuzione degli ordini dei clienti, di adottare misure adeguate ed efficaci per conseguire il miglior risultato possibile per la clientela, con riferimento ai seguenti requisiti: prezzo; costi; rapidità di esecuzione; tipo dell’ordine.

ABF. L'arbitro si pronuncia sull'estinzione anticipata dei finanziamenti e la restituzione di parte dei costi secondo la sentenza *Lexitor*

L'ABF, con la decisione in commento, **si pronuncia sull'estinzione anticipata dei finanziamenti (nel caso di specie nell'ambito della cessione del quinto) e la restituzione di parte dei costi secondo la disciplina delineata della sentenza *Lexitor*.**

In particolare, la controversia sottoposta al collegio arbitrale riguardava il diritto del consumatore alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, in ragione dell'estinzione anticipata dello stesso rispetto alla data pattuita contrattualmente.

Il Collegio richiama quanto disposto dall'art. 125-*sexies* del TUB che prevede il diritto del cliente di conseguire una diminuzione del costo totale del credito relativamente agli interessi e ai costi previsti per il periodo residuo del contratto.

A tal proposito, la lettura che aveva dato l'ABF, fino all'anno 2019, era quella di rimborsare solo i costi *recurring*, in quanto concretizzerebbero un'attribuzione patrimoniale in favore della banca priva di causa; di converso, per quanto riguarda i costi *up front* non era riconosciuta la rimborsabilità, in quanto si trattava di costi relativi ad attività preliminari alla concessione del prestito, interamente esauriti prima dell'estinzione anticipata del finanziamento.

In questo contesto si inseriva l'importante sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea c.d. *Lexitor* che ha stabilito la ricomprensione nel rimborso di tutti i costi posti a carico del consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Successivamente il D.L. del 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-*bis*), prevedeva l'allineamento del TUB alla disciplina indicata dalla sentenza *Lexitor*, prevedendo una disciplina transitoria in base alla quale per l'estinzione anticipata dei contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione) si applicava la normativa vigente al momento della stipulazione del contratto.

Pertanto, l'ABF ritiene che per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni-*bis*, con riferimento all'estinzione anticipata della cessione del quinto, si dovrà continuare a distinguere tra costi *recurring* e *up front*, con conseguente rimborsabilità solo dei primi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ABF. L'arbitro si pronuncia sui documenti richiesti per lo svincolo del conto corrente in caso di aperture di successione ereditaria

L'ABF, con la decisione in commento, chiarisce, in caso di apertura di una successione ereditaria, chi sono i soggetti legittimati ad effettuare nei confronti della banca la richiesta per lo svincolo del conto corrente e quale sia la documentazione richiesta per procedere alla predetta operazione di svincolo.

A tal proposito, il Collegio arbitrale evidenzia che i soggetti legittimati alla richiesta sono gli eredi, i legatari e i loro aventi causa; ognuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire separatamente per la parte di credito corrispondente alla propria quota ereditaria.

Per quanto attiene ai documenti richiesti dalla banca per procedere allo svincolo del conto corrente del *de cuius*, sono necessari il testamento pubblicato, l'atto di notorietà e la dichiarazione di successione con l'individuazione di tutti i successibili e la precisazione della posizione successoria di ognuno dei partecipanti alla comunione.

Il Collegio segnala altresì che l'istituto di credito è tenuto a controllare se gli eredi abbiano assolto al pagamento della tassa di successione relativamente al conto corrente.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Calcolo dell'usura. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla rilevanza degli interessi di mora nel calcolo dell'usura

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, torna sul tema della rilevanza degli interessi di mora nel calcolo dell'usura in continuità con quanto previsto da un'importante pronuncia delle Sezioni Unite del 2020.

Infatti, l'ordinanza in esame conferma che la valutazione dell'usura va parametrata non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi di mora. Tuttavia la valutazione sugli interessi moratori non può essere effettuata con il tasso soglia utilizzato per la valutazione degli interessi corrispettivi, ma deve invece essere utilizzato *“un tasso soglia che tenga conto del TEGM aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori, nella misura rilevata dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 2, comma 1, legge 108/1996, e moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma quattro dell'articolo 2 suddetto”*.

Inoltre, nel caso in cui gli interessi moratori, così valutati, risultino usurari, questi saranno dovuti nella misura degli interessi corrispettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 1224, comma 1, c.c.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Regolamento ELTIF. Il Consiglio UE si è espresso sulle relative proposte di modifica

Il Consiglio UE ha adottato la propria posizione in relazione alle modifiche al Regolamento (UE) 2015/760 sui fondi di investimento europei a lungo termine (“ELTIF”⁴).

Il Consiglio UE esprime il proprio parere favorevole alle proposte di modifica al Regolamento ELTIF che rende tale tipologia di fondi d'investimento più attraente per i gestori patrimoniali e gli investitori e aumenta il numero di tali fondi in Europa.

Tale aspetto è visto con particolare favore, in quanto i fondi ELTIF hanno il pregio di contribuire a finanziare la transizione verde e digitale e possono contribuire al finanziamento delle PMI. Inoltre, questa tipologia di fondi è l'unica dedicata agli investimenti a lungo termine che permette la distribuzione transfrontaliera sia a investitori professionali sia *retail*.

⁴ Si tratta degli *European Long-Term Investment Funds* (fondi di investimento europei a lungo termine) - istituiti nel 2015 dall'Unione Europea e recepiti in Italia nel 2018 - fondi di natura chiusa che realizzano investimenti in strumenti finanziari di PMI europee non quotate, in imprese quotate con bassa capitalizzazione di mercato ma anche, più in generale, in attività dell'economia reale (per esempio, in progetti infrastrutturali).

Nonostante tutto quanto sopra richiamato, i fondi ELTIF, a partire dal 2015, sono stati commercializzati in un numero molto limitato di Stati membri (Francia, Italia, Lussemburgo e Spagna), a causa di vincoli significativi nel processo di distribuzione e di regole stringenti sulla composizione del portafoglio.

Ebbene, il Consiglio UE evidenzia come le modifiche proposte potrebbero concretamente sbloccare un potenziale non sfruttato per lo smobilizzo di capitali per il finanziamento di progetti a lungo termine, in particolare, provvedendo a:

- rendere la commercializzazione degli ELTIF più attraente per i gestori patrimoniali;
- aggiornare l'ambito delle attività e degli investimenti ammissibili;
- aggiornare i requisiti di composizione e diversificazione del portafoglio;
- aggiornare il prestito di liquidità;
- aggiornare i requisiti relativi all'autorizzazione
- aggiornare le politiche di investimento e le condizioni operative degli ELTIF;
- facilitare gli investimenti degli investitori al dettaglio negli ELTIF, in particolare eliminando la soglia minima di investimento di 10.000 euro, garantendo al contempo una forte protezione degli investitori.

Il documento in commento evidenzia altresì alcune priorità da perseguire: i) indirizzare maggiori finanziamenti alle PMI e ai progetti a lungo termine, anche eliminando i vincoli esistenti sulla composizione del portafoglio degli ELTIF; ii) rafforzare il ruolo degli investitori al dettaglio rendendo gli ELTIF più attraenti ed eliminando le barriere all'ingresso che non tengono conto del profilo e degli obiettivi di ciascun investitore; iii) mantenere elevati *standard* di protezione degli investitori al dettaglio, fornendo agli stessi tutte le informazioni necessarie per poter prendere decisioni informate.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. ESMA pubblica lo studio sull'andamento dei fondi ESG

ESMA ha pubblicato uno studio che ha rilevato come, nel periodo ricompreso tra il 2019 e il 2021, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") ESG, esclusi i fondi negoziati in borsa, sono stati più economici e hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai fondi non ESG.

Nel documento in commento, l'autorità analizza le possibili ragioni che sono alla base dei costi correnti relativamente più bassi e delle migliori prestazioni dei predetti fondi ESG⁵ rispetto agli altri fondi, fornendo spunti per rendere anche altre tipologie di fondi più accessibili e redditizi per gli investitori al dettaglio.

A tal proposito, lo studio rileva diverse differenze tra i fondi ESG e i fondi non ESG: i) i fondi ESG sono più orientati verso le azioni a grande capitalizzazione; ii) i fondi ESG sono più orientati verso le economie sviluppate; iii) anche le esposizioni settoriali differiscono tra fondi ESG e non ESG.

Tuttavia, lo studio evidenzia come tali differenze non rendano ancora chiara la ragione per la quale i rendimenti dei fondi ESG rimangono statisticamente più convenienti e performanti rispetto a quelli non ESG e, pertanto, sottolinea la necessità di condurre ulteriori indagini che si rende utile anche al fine di favorire la protezione degli investitori nell'ambito di un mercato che è ancora in fase di sviluppo e potrebbe evolversi rapidamente.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

⁵ I fondi ESG (acronimo di *Environmental, Social, e Governance*) sono organismi di Investimento collettivo del risparmio che investono in asset che si dimostrano attenti alle tematiche dell'ambiente, sociali e di buona governance aziendale.

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it